



Attraverso l'atto di notorietà due soggetti (detti "attestanti") dichiarano innanzi al Notaio e sotto il vincolo del giuramento determinati fatti a loro noti.

Il caso più frequente di utilizzo di questo tipo di atto è quello relativo all'apertura della successione di una persona allo scopo di individuare chi siano effettivamente i suoi eredi e contemporaneamente escludere che possano esservene altri, magari ignoti.

La mendacità di queste dichiarazioni, proprio perché rese sotto giuramento, può esporre gli attestanti a responsabilità di carattere penale.

Gli attestanti non debbono essere parenti né affini del richiedente l'atto di notorietà, né, in genere, avere altri legami di interesse rispetto ai soggetti interessati all'atto (ad esempio, devono essere estranei rispetto agli eredi).

L'atto notorio, in alcuni casi, può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva, autenticata nei modi previsti dal d.p.r. n. 445/2000 (e quindi non registrata), nei casi in cui quest'ultima deve essere prodotta alla pubblica amministrazione (oppure a privati, ad esempio banche, a condizione che questi ultimi vi consentano).

Documenti da produrre per la predisposizione dell'atto, nell'ipotesi tipica per uso successorio:

- ≡ certificato di morte e codice fiscale del defunto.
- ≡ fotocopia documento di identità (fronte – retro) e codici fiscali degli "attestanti";
- ≡ carta identità e codici fiscali degli eredi; fotocopia documento di identità (fronte – retro) e codici fiscali degli eredi;
- ≡ indicazione del rapporto di parentela tra eredi e defunto.